

Allegato "D" all'atto n. 2391 di raccolta

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "I.E.R.F.O.P."


Il presente Statuto si ispira ai principi sociali dettati ed interpretati dall'On. Raffaele Farigu, primo Presidente costituente dell'Associazione e Presidente Fondatore, che ha dedicato la sua esistenza, con assoluto altruismo, alla causa della cittadinanza sociale delle persone con disabilità e degli emarginati, profondendo ogni energia in un costante impegno nel campo della formazione professionale, dell'istruzione e dell'integrazione sociale delle persone cieche e/o con altre disabilità.

I - COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata Istituto Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale di eccellenza per disabili ed emarginati, Ente del Terzo Settore, che potrà usare la denominazione abbreviata "I.E.R.F.O.P. - ETS".

L'Associazione è stata costituita in base a quanto disposto dalla legge quadro n. 845 del 21 dicembre 1978 e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed in base alle leggi regionali in materia di formazione professionale, nonché in conformità alle norme in materia previste dal codice civile e da leggi speciali con particolare riferimento al Decreto Legisla-



tivo 4 dicembre 1997 n.460, ha conseguito il primo riconoscimento giuridico "per la Regione Sardegna", in virtù di Decreto del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 147 del 19 Giugno 1997, emanato ai sensi della L.R. 14 settembre 1987 n. 36 e dell'art. 10 D.P.R. 348 del 19 Giugno 1979, ed è stata iscritta al numero undici del Registro delle Persone Giuridiche dell'Ufficio Territoriale del Governo presso la Prefettura di Cagliari, ai sensi del D.P.R. 10 Febbraio 2000 n. 361.

L'Associazione rispetta la normativa stabilita dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), così come modificato dal Decreto Legislativo n.105 del 3 agosto 2018, si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il presente Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 2

L'Associazione, di durata temporale illimitata, ha sede legale in Cagliari, sede di rappresentanza in Roma, sede di rappresentanza e di coordinamento Europeo in Bruxelles, sedi di rappresentanza in tutte le Regioni d'Italia a Statuto Ordinario e

a Statuto Speciale.

Le variazioni di indirizzo della sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

ARTICOLO 3

1. L'Associazione, rigorosamente ispirata ai principi di democrazia e alla pari dignità nei rapporti con gli Associati, persegue con spirito esclusivo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

b) formazione universitaria e post-universitaria;

c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui al presente articolo;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-



tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-
vertà educativa;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revi-
sione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno

2016, n. 106.

2. L'Associazione, col fondamentale intendimento di promuovere
l'integrale attuazione dei diritti sanciti dalla Carta Costi-
tuzionale della Repubblica Italiana, della Costituzione e del-
le direttive Europee, della Carta dei Diritti dell'uomo e
della Convenzione delle persone con disabilità, emanata
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, concernenti l'ugua-
glianza di dignità, di pari opportunità e la lotta contro ogni
forma di discriminazione di cittadini con disabilità sensoria-
li, fisiche o funzionali, psichiche ed intellettivo-
relazionali e nei confronti di chiunque, residente o domici-
liato in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o nei Paesi
dell'area del Mediterraneo, si trovi in condizioni di disoccu-
pazione o di marginalità, con l'obiettivo dell'acquisizione
della piena cittadinanza sociale, persegue:

- la formazione professionale delle forze di lavoro (giovani e
adulti) per tutti i settori dell'attività produttiva e dei
servizi, privilegiando primariamente i ciechi, gli ipovedenti,

i sordi, i minorati psichici, fisici e intellettivo-relazionali, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per causa di servizio, gli invalidi per cause di guerra e le vittime civili di guerra nonché la loro riabilitazione, recupero, orientamento, qualificazione, riqualificazione e riconversione professionale e occupazionale;

- la promozione morale, culturale e civile dei lavoratori nel quadro di un programma di educazione permanente;

- la consulenza e l'assistenza agli Enti Locali, alle istituzioni scolastiche e universitarie, nell'ambito della formazione dei programmi e della gestione di servizi sociali e scolastici, nonché agli alunni con disabilità ed alle loro famiglie;

- la promozione e il tutoraggio di iniziative di autoimpiego in forma singola o associata, coerenti allo sviluppo ed al mercato del territorio;

- la programmazione di ogni altro intervento riferibile alle politiche attive del lavoro;

- la promozione e l'organizzazione della formazione e dell'aggiornamento per il personale scolastico e per gli operatori sociali;

- la promozione e la gestione della formazione e dell'aggiornamento professionale continui nell'ambito sanitario e socio-sanitario con particolare riferimento ai corsi ECM;

- ogni altra iniziativa indirizzata a promuovere e migliorare



la qualità della vita e il benessere dei disabili e degli emarginati sociali, anche attraverso servizi di consulenza sociale e di assistenza legale nell'ambito delle esigenze e dei bisogni strettamente connessi allo stato di disabilità o di disagio sociale.

Può promuovere la costituzione di imprese sociali o di cooperative del terzo settore o qualsiasi altra forma giuridica

compatibile con la natura di ETS.

3. I.E.R.F.O.P. - ETS, per l'attuazione dei suoi fini istituzionali e di legge:

- i) istituisce e gestisce, a livello nazionale, regionale e locale, sedi, centri, scuole e strutture operative per l'attività di formazione professionale e per la gestione degli interventi di prevenzione, riabilitazione e l'erogazione di tutti i servizi promossi ed organizzati dall'Istituto, anche in convenzione con organizzazioni e/o equipe di esperti, secondo le esigenze formative, didattiche, socio-legali, socio-sanitarie e riabilitative dei destinatari sopra individuati;
- ii) promuove e organizza la formazione e l'aggiornamento dei docenti, degli istruttori, degli operatori specializzati, degli educatori, dei familiari, dei formatori delle figure professionali necessarie al raggiungimento degli scopi statutari;
- iii) promuove ed organizza, a tutti i livelli, l'attività di formazione professionale con contributi regionali, statali e comunitari, nonché di altri enti pubblici e/o privati o in

proprio;

iv) promuove e realizza centri di servizi culturali, centri residenziali per il recupero e la riabilitazione, corsi di scuola e cultura popolare ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione morale, culturale e civile di tutte le persone con disabilità e di chiunque si trovi in condizioni di emarginazione o di disagio sociale;

v) concorre a organizzare e realizzare progetti di sviluppo in campo educativo e formativo, nell'ambito della cooperazione e solidarietà internazionale, con l'obiettivo di acquisire nuove esperienze e conoscenze per migliorare ed accrescere lo sviluppo sociale e la qualità della vita;

vi) organizza e svolge seminari, convegni, corsi residenziali, scuole di servizio sociale ed altre iniziative tendenti alla formazione umana, pedagogica, tecnico-didattica ed all'aggiornamento di quadri ed insegnanti, sia teorici che pratici, oltreché degli animatori delle attività di educazione degli adulti;

vii) promuove ed organizza, per conto di enti pubblici, corsi di formazione per il recupero scolastico dei giovani della scuola dell'obbligo e dei corsi triennali di IeFP definiti dalle leggi nazionali e regionali;

viii) promuove ed organizza, per conto di enti pubblici o privati e/o in proprio, attività di studio, di ricerca, di documentazione e sperimentazione sulla formazione professionale,



sul mercato del lavoro, sugli ausili tecnici e sui servizi socio-culturali e socio-sanitari, anche mediante appositi Comitati Scientifici e Centri o Uffici/Studi di ricerca, di consulenza, di sperimentazione, di documentazione e di progettazione;

ix) promuove e partecipa a programmi e progetti di ricerca in campo internazionale, nazionale, regionale e locale;

x) promuove, attraverso qualunque strumento di comunicazione ed anche attraverso la stampa speciale, la produzione di attività editoriali e divulgative, quali la pubblicazione di riviste o periodici, atti di convegni, seminari, studi, ricerche ed opuscoli divulgativi inerenti l'attività dell'Istituto;

xi) promuove e gestisce ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini istituzionali, anche attraverso ogni forma di intesa e collaborazione con le Università, con gli enti di ricerca, con le Regioni, con gli Enti Locali, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed altre Istituzioni pubbliche e private.

4. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto alle attività di cui al primo comma del presente articolo, che costituiscono il suo oggetto principale. Le attività previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo non riconducibili comunque all'oggetto principale di cui al primo comma potranno essere esercitate come "attività diverse". Tali "attività diverse" devono essere

svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice degli Enti del Terzo Settore.


ARTICOLO 4

Possono far parte dello I.E.R.F.O.P. - ETS le associazioni, fondazioni, società cooperative e lucrative, consorzi, istituzioni ed enti pubblici e privati in genere e persone fisiche con acclarata esperienza nel campo dell'istruzione, della formazione, della pubblica amministrazione, della Sanità, dell'assistenza e della comunicazione nonché persone meritevoli per aver reso particolari servizi alla vita dell'Associazione sia con le loro opere che con significativi finanziamenti, che condividano ed intendano contribuire al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

In caso di respingimento della domanda dell'aspirante associato, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e comunicata all'istante entro sessanta giorni. In tal caso, il soggetto che ha presentato la domanda può, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, presentare ricorso all'Assemblea Generale degli Associati la quale delibera in occasione della loro successiva convocazio-



ne.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura, della massima trasparenza e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti

dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Gli Associati devono partecipare continuativamente all'attività dell'Associazione.

La qualità di Associato non è cedibile o comunque trasmissibile.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione da inviarsi con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché fatta almeno tre mesi prima.

Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso.


Gli Associati possono essere esclusi per i seguenti gravi motivi:

- quando non ottemperino agli obblighi e alle disposizioni derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi Sociali;
- quando non partecipino per due sedute consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati o del Consiglio di Amministrazione, qualora ne facciano parte in qualità di consiglieri;
- quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa annua senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- quando ricorrano altri gravi motivi a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di esclusione deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente ed adeguatamente motivata.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio di Amministrazione, egli non può intervenire alla riunione di alcun organo in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata A/R o



posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

L'esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, detta delibera sia stata impugnata presso le competenti autorità.

L'Associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale associativa dovuta per l'esercizio in corso.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'Associato escluso può ricorrere entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento all'Assemblea Generale degli Associati la quale delibera in occasione della loro successiva convocazione.

ARTICOLO 5

Per lo svolgimento delle proprie attività, nel quadro della legislazione e delle disposizioni statutarie vigenti, lo I.E.R.F.O.P. - ETS può avvalersi, mediante apposita convenzio-

ne, di enti terzi e di professionisti e/o di esperti, per studi, ricerche, didattica e formazione, consulenze, documentazione, informazione e sperimentazione.

II- ORGANI DELL'ENTE LORO COMPETENZE E FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 6

Sono Organi dell'Associazione:


- a) l'Assemblea Generale degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei Conti o la società di revisione legale.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7

L'Assemblea Generale degli Associati è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità ed è costituita da tutti gli Associati, che esercitano le proprie funzioni con assoluta parità di diritti e doveri.

L'Assemblea Generale degli Associati è convocata e presieduta dal Presidente di I.E.R.F.O.P. - ETS o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea tra i suoi componenti.



La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi agli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata, telegramma o e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere effettuato, stesso mezzo, cinque giorni prima della riunione. Lo stesso avviso può fissare la sedu-

ta in seconda convocazione da effettuarsi nell'eventualità di mancanza del numero legale richiesto per la prima.

Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutti i nuovi Associati a partire dall'Assemblea successiva all'ammissione.

Ciascun Associato ha un voto.

Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta in originale, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere inviata anche a mezzo PEC purché firmata digitalmente.

Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti la revoca degli Organi Sociali e le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.



L'Assemblea Generale degli Associati deve essere convocata almeno due volte all'anno per deliberare, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sul bilancio di esercizio consuntivo della gestione dell'anno precedente, ed entro il trentuno dicembre sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

L'Assemblea Generale degli Associati:

a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali ed in particolare:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone eventuali indennità e/o gettoni di presenza;
- il Presidente di I.E.R.F.O.P. ETS, tra gli associati aventi diritto di intervento in Assemblea;

b) nomina e revoca, quando prescritto o ritenuto opportuno:

- l'organo di controllo, il suo Presidente, ed il Revisore legale dei conti o la società di revisione dei conti, determinandone i compensi;
- su proposta motivata del Presidente tra gli amministratori in carica, due Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni vicarie;

c) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera, esclusivamente a seguito di ricorso, sull'ammiss-

sione e sulla esclusione degli Associati;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'Associazione e, conseguentemente, sulla nomina del liquidatore;

delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento che venga sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.


Le votazioni dell'Assemblea per la nomina delle cariche associative potrà avvenire con voto segreto o, su indicazione della stessa, con voto palese.

ARTICOLO 8

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque componenti eletti a maggioranza dall'Assemblea Generale degli Associati, ivi compreso il Presidente.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici asso-



ciati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso si riunirà per procedere alla sostituzione dei soggetti uscenti mediante nuove nomine. Le relative deliberazioni verranno assunte a maggioranza. In caso di parità dei voti, prevarrà il

voto del Presidente. I nuovi mandati saranno validi fino alla successiva Assemblea Generale degli Associati, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e spetterà all'Assemblea procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associa-

zione.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) conferire, su proposta motivata del Presidente, gli eventuali incarichi a enti terzi, professionisti e/o esperti, di cui al precedente Art. 5, con le modalità ivi descritte, fissandone preventivamente gli emolumenti e, ai singoli Consiglieri di Amministrazione, delega temporanea per specifiche


materie o atti singoli per motivato interesse dell'Associazione;

b) deliberare sui provvedimenti per l'attuazione dei fini istituzionali dell'Associazione e su tutti i problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento della stessa, in stretta concertazione con il Presidente;

c) promuovere, realizzare e gestire, direttamente o in convenzione con terzi: Centri per l'autonomia e mobilità, Centri di attività polisportiva, Centri per l'allevamento e l'addestramento dei cani guida per ciechi, Centri di formazione per l'autoimpiego - singolo o associato (nel settore di alta spe-

cializzazione agricola e dell'artigianato manifatturiero, nell'ambito della ceramica, dell'oggettistica in pvc e della pelletteria di alta qualità) e Centri per la riabilitazione delle persone con disabilità sensoriale, fisica e psico-intellettuale-relazionale;

d) deliberare sull'acquisto e la permuta dei beni immobiliari, l'accettazione di eredità, legati e donazioni;



e) redigere, entro novanta giorni dalla fine di ogni anno, il Bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio, salvo speciali ragioni che ne giustifichino l'approvazione entro centoottanta giorni;

f) predisporre entro il trenta novembre, per ogni esercizio successivo, il Bilancio Preventivo, nel quale debbono essere previsti tutti gli impegni di spesa e le fonti che debbono essere acquisite per la loro copertura, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati entro il trentuno dicembre successivo;

g) determinare annualmente l'ammontare della quota sociale;

h) deliberare, su proposta del Presidente, l'ammissione di nuovi Associati ed eventuali esclusioni;

i) adempiere tutte le disposizioni previste da leggi e regolamenti regionali e nazionali attinenti le associazioni ETS.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente di I.E.R.F.O.P. - ETS almeno ogni trimestre, quando gli viene fatta richiesta da almeno tre Consiglieri e ogni qual volta egli lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o e-mail, contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo, da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, la convo-

cazione può essere effettuata quarantotto ore prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei componenti ed

il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:


a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personal-

mente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti

posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;



d) nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario incaricato dal Presidente per la verbalizzazione (o, qualora il Presidente ne ravvisi l'opportunità, dal notaio verbalizzante) e trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Si applicano gli artt. 28 e 29 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 9

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

a) è il Rappresentante Legale dell'Associazione;

b) convoca e presiede l'Assemblea Generale degli Associati ed il Consiglio di Amministrazione;

c) istituisce e coordina l'Ufficio di Gabinetto del Presidente che, composto dai Responsabili dell'Area della Formazione, dell'Area amministrativa e dell'Area Affari Generali (rispettivamente Direttore delle attività didattiche e formative, Direttore Amministrativo e Segretario del Presidente), ha il compito di assistere il Presidente, in forma individuale o collegiale, a richiesta del medesimo, nell'adempimento di tutti i suoi compiti istituzionali, in specie in occasione delle riunioni degli Organi di cui all'Art. 6 dello Statuto e di da-

re le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Presidente. Su richiesta del Presidente, i componenti dell'Ufficio di Gabinetto hanno pertanto facoltà di partecipare alle riunioni degli organi sopra citati;


d) propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali incarichi di cui all'Art. 8, decimo comma, lett. b);

e) nomina il Direttore delle attività didattiche e formative, se scelto tra il personale dipendente o propone al Consiglio di Amministrazione la nomina di un qualificato esperto per lo svolgimento di tali funzioni in conformità e con le modalità di cui al precedente Art. 5. Il Direttore delle attività didattiche e formative viene nominato fino alla scadenza degli organi statutari. Egli promuove e approva i progetti didattici e formativi, predisposti dalle strutture all'uopo deputate o da terzi convenzionati, ed effettua la verifica periodica dei risultati; è responsabile dell'attuazione dei progetti didattici, curando in quest'ambito anche l'individuazione dettagliata dei singoli interventi e dei relativi calendari;

f) propone al Consiglio di Amministrazione di conferire ai singoli Consiglieri delega temporanea per specifiche materie o atti singoli per motivato interesse dell'Associazione;

g) dirige e coordina gli uffici delle Sedi di Rappresentanza dell'Istituto;

h) provvede a quanto necessario per assicurare la continuità amministrativa dell'Associazione;



i) adotta, in caso di necessità ed urgenza, deliberare normalmente di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporle a ratifica in occasione della riunione immediatamente successiva;

j) predisporre le proposte relative alle decisioni che devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione;

k) cura l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio di Amministrazione;

l) ha competenza esclusiva in materia di personale, sulla pianta organica, sullo stato giuridico-economico, sugli ordini di servizio, nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni, compresi i poteri di rappresentanza statutaria e di legge, sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

ARTICOLO 10

La nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del Codice degli Enti del Terzo Settore. L'Associazione ha comunque facoltà di nominare l'organo di controllo.

L'organo di controllo, se collegiale, è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale degli Associati fra persone non associate. I componenti dell'organo di controllo durano in carica cinque esercizi e

sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La riunione dell'organo di controllo collegiale potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ETS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle



linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea Generale degli Associati.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Esso dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione deve redigere una relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo ed al Bilancio Preventivo predisposti annualmente dal

Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione (tramite un proprio rappresentante) possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale degli Associati e del Consiglio di Amministrazione.


ARTICOLO 11

Il patrimonio dell'Associazione emerge dal suo bilancio consuntivo di esercizio ed è costituito dai beni mobili (anche immateriali) e immobili sui quali l'Associazione vanta un diritto reale, nonché dai crediti in essere acquisiti a qualunque titolo, al netto del valore delle obbligazioni assunte.

Il patrimonio è composto:

a) da un Fondo di Dotazione di euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea Generale degli Associati per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) da un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.



ARTICOLO 12

Le entrate dell'Associazione sono in particolare costituite:

a) dai finanziamenti della legge n. 379 del 23 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) da sovvenzioni e contributi derivanti da provvedimenti comunitari, nazionali, regionali e di enti locali;

c) da contributi dell'Ente Regione per la copertura finanziaria delle convenzioni di cui all'articolo 5 lettera B) legge quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 21/12/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dalle somme destinate dall'Ente Regione o da altri Enti pubblici e privati per le attività istituzionali dell'Associazione e per la realizzazione e gestione delle strutture operative;

e) dai contributi annui degli Associati (quota associativa) nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione;

f) da altre rendite patrimoniali;

g) da proventi derivanti da eventuali lasciti, donazioni e da qualsivoglia altro atto di liberalità;

h) da altre sovvenzioni concesse da Enti pubblici e privati;

i) da proventi derivanti da forniture di beni e servizi erogati nello svolgimento dei fini istituzionali, da reinvestire esclusivamente nell'attività dell'Associazione con esclusione di fini di lucro.

ARTICOLO 13

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono comunque considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le attività previste dall'art.8, comma 3, del Codice degli Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 14

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e cessa il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere, entro il trenta novembre il progetto di Bilancio Preventivo per l'esercizio successivo ed entro novanta giorni, il progetto di Bilancio di esercizio consuntivo dell'esercizio annuale precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati. Il progetto di Bilancio di esercizio consuntivo ed il progetto di Bilancio Preventivo vengono inviati, per gli adempimenti di sua competenza, dal Presidente all'Organo di con-



trollo ed al Revisore legale dei conti/società di revisione contestualmente all'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati per la loro approvazione.

Al bilancio di esercizio (consuntivo) si applica quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Codice degli Enti del Terzo Settore.

L'Associazione dovrà inoltre tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del medesimo comma sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 15

Ai sensi dell'art. 9 del Codice degli ETS, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con deliberazione dell'Assemblea Generale degli Associati su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. In mancanza

di delibera del Consiglio di Amministrazione, decorso un anno dall'estinzione/scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo si intenderà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ARTICOLO 16

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice degli Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), nel Codice Civile e nelle leggi speciali che regolamentano gli enti di natura associativa.

ARTICOLO 17

Le norme del presente statuto entreranno in vigore al momento della presentazione della domanda di iscrizione di I.E.R.F.O.P. al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Revisore Unico dei Conti manterranno la loro naturale scadenza del mandato.

Roberto Pili

Enrico Vacca, Notaio

